Potenziati notevolmente gli strumenti per una più efficace e capillare riscossione dei tributi

La caccia agli evasori richiede anche molta efficienza

di Lorenzo Bariselli

Tra i numerosi e, talvolta convulsi e frammentari interventi normativi succedutisi negli ultimi mesi si è assistito, tra l'altro, ad un considerevole potenziamento degli strumenti a disposizione dell'attività di riscossione; la motivazione di questi interventi è da ricercare nella consapevolezza che un'efficace e proficua lotta all'evasione passa necessariamente non soltanto dall'attività di accertamento dei tributi evasi ma anche, e soprattutto, dall'effettiva riscossione degli stessi. Peraltro, tutti gli anni si assiste al puntuale rito dei comunicati stampa diffusi dall'Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza in merito ai confortanti risultati dell'attività di accertamento a cui, per converso, si contrappongono altrettanto deludenti risultati in ordine all'effettivo recupero delle somme accertate.
Da qui nasce l'opportunità e lo stimolo di dotare gli organi addetti alla riscossione degli strumenti conoscitivi propri dell'attività di accertamento e di introdurre procedure più snelle che rendano proficuo l'utilizzo di questi strumenti.
Si illustra di seguito una breve rassegna delle novità introdotte sull'argomento.

Accesso all'Anagrafe tributaria dei dati bancari e finanziari

Il D.L. 4.7.2006 convertito con Legge 248/2006 (la c.d. *manovra d'estate*) mette a disposizione dei concessionari della riscossione i dati bancari e finanziari in possesso dell'Amministrazione Finanziaria. La disposizione sarà effettiva a partire dal 2007, quando all'interno dell'Anagrafe tributaria verrà istituita una apposita sezione contenente i dati identificativi di tutti gli istituti bancari e finanziari con i quali il contribuente intrattiene rapporti. I funzionari della riscossione potranno così accedere alla sezione dedicata ed accertare con maggiore facilità (e rapidità) l'esistenza di elementi (rapporti intrattenuti con istituti bancari, società finanziarie e di gestione fondi, compagnie di assicurazione, etc.) volti ad individuare somme o beni aggredibili per il recupero dei tributi evasi. L'accesso è subordinato ad apposita autorizzazione rilasciata dai direttori generali degli agenti della riscossione.

Lorenzo Bariselli

Dichiarazione del terzo

Altra importante novità in arrivo, contenuta nel D.L. 262/2006 (*collegato alla finanziaria per l'anno 2007*) e la cui attuazione è stata legata all'approvazione della legge di conversione (in corso alla data di redazione del presente articolo), consiste nella migliore regolamentazione della facoltà (peraltro già riconosciuta ai concessionari ma non ben definita), di richiedere una dichiarazione al terzo debitore in merito all'esistenza, alla natura ed alla quantificazione di debiti nei confronti del contribuente moroso.
In particolare, gli agenti della riscossione, venuti a conoscenza dell'esistenza di rapporti creditori riguardanti il contribuente, potranno richiedere a mezzo di lettera raccomandata al terzo debitore notizie dettagliate in ordine *"alle cose e alle somme"* dovute al contribuente medesimo. Nel caso in cui il terzo non risponda, o risponda oltre il termine indicato nella richiesta (che, comunque, non potrà essere inferiore a 30 giorni dalla data di ricevimento) sarà prevista l'applicazione di una sanzione tributaria da un minimo di 2.065 euro ad un massimo di 20.658 euro. La sanzione sarà ridotta alla metà nel caso in cui il ritardo non superi i 15 giorni.

Accesso alla documentazione contabile

Se le due precedenti novità sono rivolte alla universalità dei contribuenti (soggetti privati ed operatori economici) ne esiste una terza - peraltro, già in vigore - rivolta esclusivamente alle imprese ed ai professionisti. Il *collegato alla finanziaria* attribuisce, infatti, agli agenti della riscossione la possibilità di accedere presso i locali dove il contribuente

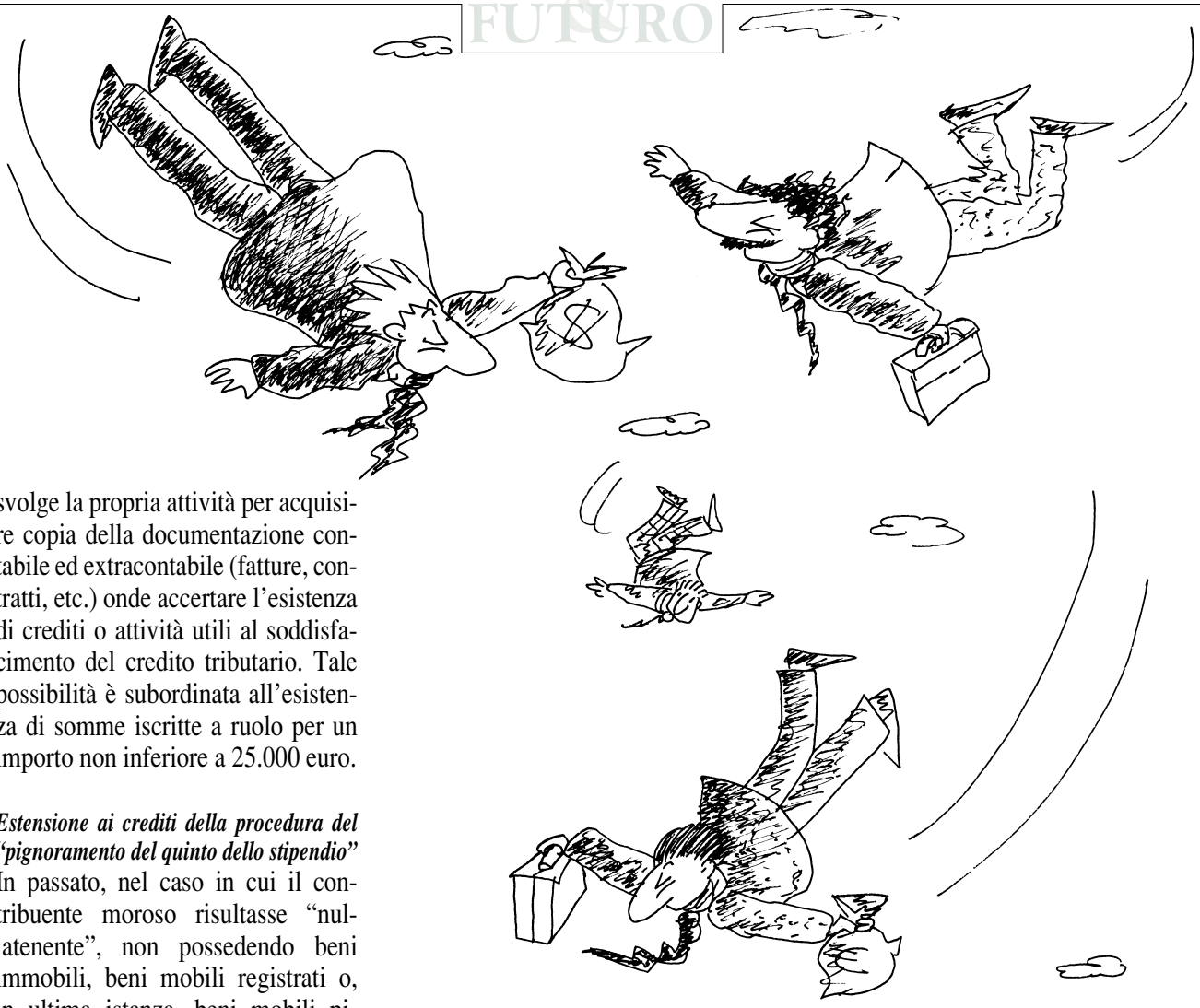

svolge la propria attività per acquisire copia della documentazione contabile ed extracontabile (fatture, contratti, etc.) onde accertare l'esistenza di crediti o attività utili al soddisfacimento del credito tributario. Tale possibilità è subordinata all'esistenza di somme iscritte a ruolo per un importo non inferiore a 25.000 euro.

Estensione ai crediti della procedura del "pignoramento del quinto dello stipendio"

In passato, nel caso in cui il contribuente moroso risultasse "nullatenente", non possedendo beni immobili, beni mobili registrati o, in ultima istanza, beni mobili pignorabili, l'unica via percorribile per recuperare le somme iscritte a ruolo era quella concessa dal codice di procedura civile inerente il c.d. *pignoramento del quinto dello stipendio*, la cui procedura (artt. 543 e seguenti c.p.c.) consiste nella citazione del terzo debitore (il datore di lavoro o l'ente pensionistico) a comparire davanti al Giudice dell'esecuzione al fine di dichiarare le somme da questo dovute a titolo di stipendio, pensione, o altri emolumenti in forza del rapporto di lavoro o del trattamento pensionistico, onde procedere al relativo pignoramento nei limiti di un quinto e fino alla concorrenza del credito vantato. Già l'anno scorso, con il D.L. 203/2005 convertito con legge 248/2005 veniva introdotto l'art. 72-bis al D.P.R. 602/1973, il quale ha semplificato in modo sostanziale la procedura *de qua* nel caso in cui l'atto di pignoramento sia promosso da parte dei concessionari della riscossione per il recupero dei tributi iscritti a ruolo, prevedendo che, in questo caso, l'atto possa avanzarsi semplicemente con *l'ordine rivolto al datore di lavoro di pagare direttamente al concessionario,* entro 15 giorni dalla notifica dell'atto medesimo, le somme dovute dal contribuente ed iscritte a ruolo. Il tutto in deroga a quanto disposto dall'art. 543 c.p.c., ossia senza che l'atto medesimo contenga la citazione del terzo davanti al giudice dell'esecuzione e, tantomeno, che dell'atto venga fornita notizia al contribuente moroso. Da ultimo il *collegato alla finanziaria 2007* ha riformulato l'articolo in menzione estendendo l'applicazione della pro-

cedura semplificata a tutta la platea dei soggetti nei confronti dei quali il contribuente moroso vanta dei crediti, qualunque ne sia la natura, con la sola eccezione dei crediti pensionistici; l'unica condizione richiesta per l'adozione della procedura in menzione è che il concessionario della riscossione abbia provveduto alla preventiva richiesta della *dichiarazione del terzo* secondo le modalità più sopra descritte e che questi abbia dichiarato la sussistenza di debiti verso il contribuente.

Blocco dei pagamenti pubblici e dei rimborsi d'imposta nel caso di pendenze iscritte a ruolo

Nel caso in cui il contribuente vanti dei crediti nei confronti dello Stato, nuove norme impongono di legarne l'effettiva percezione alla verifica della sussistenza o meno di pendenze iscritte a ruolo.

Il *collegato alla finanziaria* prevede infatti che, prima di erogare un rimborso d'imposta, l'Agenzia delle Entrate debba verificare l'esistenza di tali somme e, in caso positivo e a prescindere dalla cifra, procedere al blocco del rimborso ed informare l'agente della riscossione.

Quest'ultimo invia al contribuente una proposta di compensazione tra il credito d'imposta e il debito da riscossione coattiva. Il contribuente ha 60 giorni di tempo dal ricevimento della proposta per decidere se aderire. Se rifiuta la compensazione, riprendono gli atti della riscossione e l'agente provvede, se lo ritiene opportuno, a pignorare il credito d'imposta, previa apposita notifica dell'atto di pignoramento.

Inoltre, tutte le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente capitale pubblico, prima di effettuare un pagamento, a qualsiasi titolo, di importo superiore ai 10.000 euro, sono tenute a verificare l'esistenza di somme iscritte a ruolo in capo al beneficiario complessivamente superiori al medesimo importo. In caso positivo, l'ente non può procedere al pagamento e deve informare l'agente della riscossione competente dell'esistenza del credito vantato dall'iscritto a ruolo.

Considerazioni finali

Come tutte le modifiche normative, quelle appena descritte, stante la loro novità, presentano alcune zone grigie, e lasciano spazio ad interrogativi irrisolti.

Innanzitutto, la possibilità di rivolgere direttamente al terzo debitore l'ordine di pagare le somme iscritte a ruolo, in assenza di alcun obbligo di informarne il contribuente moroso, espone il procedimento al rischio che vengano esecutate somme relative ad un debito estinto. Basti pensare, a titolo meramente esemplificativo, al caso in cui il contribuente abbia chiesto ed ottenuto lo sgravio di una cartella esattoriale ed il concessionario della riscossione, avendo già trasmesso l'ordine al terzo debitore, non abbia ricevuto notizia dello sgravio dall'Amministrazione finanziaria in tempo utile per interrompere il procedimento, con il rischio che il contribuente, all'oscuro del pignoramento, subisca un danno ingiusto. L'introduzione dell'obbligo in capo al concessionario di comunicare al contribuente l'avvenuta trasmissione al terzo debitore consentirebbe, in questo caso, al contribuente medesimo, di provvedere di propria iniziativa ad informare il concessionario dell'avvenuto sgravio. Peraltro, gli emendamenti attualmente in discussione contemplano l'obbligo di notifica dell'atto di pignoramento anche al contribuente. Inoltre, l'ulteriore allargamento della "platea" dei soggetti che, a vario titolo, hanno accesso all'Anagrafe dei dati bancari e finanziari mal si abbina con l'interesse del contribuente alla tutela della propria riservatezza (della quale, tra l'altro, l'ordinamento giuridico sembra avere molta cura, imponendo a carico del cittadino una considerevole mole di adempimenti volti a salvaguardare questo interesse). Invero, l'adozione di un regolamento mirato a disciplinare l'uso dei dati raccolti, accompagnato da un adeguato sistema sanzionatorio nel caso di uso improprio, consentirebbe, quantomeno sulla carta, una maggiore garanzia al corretto utilizzo dei dati stessi.

Non da ultimo, la previsione del blocco di un rimborso d'imposta in presenza di somme iscritte a ruolo indipendentemente dal loro ammontare, oltre all'inevitabile dilatazione nei già notoriamente lunghi tempi di erogazione dei rimborsi, rischia altresì di ingenerare casi di iniquità. Così, ad esempio, un contribuente che vanti un credito d'imposta di 100.000 euro rischia il blocco del rimborso in presenza di una iscrizione a ruolo di soli 100 euro. L'introduzione di un limite (anche proporzionale, ossia legato all'entità del rimborso) al di sotto del quale non scatti la norma in menzione consentirebbe una maggiore equità dello strumento.

Concludendo, l'attribuzione ai concessionari della riscossione di poteri ispettivi finora ritenuti propri dell'attività di accertamento da una parte, e l'adozione di procedure semplificate per il recupero dei tributi evasi dall'altra, costituiscono, salvo stravolgimenti legislativi dell'ultima ora, l'attuale ricetta per una più incisiva ed efficace lotta all'evasione. Tuttavia, tali interventi, pur nobili nelle intenzioni, per il loro carattere pervasivo pongono alcune questioni in ordine alla potenziale lesione di interessi altrettanto meritevoli di tutela. E' pertanto auspicabile che il legislatore provveda all'adozione di accorgimenti volti a contemperare queste misure che così fortemente incidono sulla sfera personale e patrimoniale dei contribuenti.

Lorenzo Bariselli
Dottore Commercialista